

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di L'Aquila, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentato dal Rettore Prof. Ferdinando di Orio nato a Roma il 23.02.1948 domiciliato per il presente atto presso la sede legale del l'Università, e autorizzato alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____

E

l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo (*Ordine*), rappresentato dal Presidente, dott. Giuseppe Bontempo nato a Vasto il 9.4.1954 ed ivi residente, per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ordine, in via Marrelli 77 in L'Aquila.

- Vista la L. 56/1989;
- Visto il D.M. 239/1992;
- Visto il D.M. 240/1992;
- Visto il D.P.R. 328/2001;
- Vista la L. 170/2003;

- Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 concernente l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo in cui si rammenta che i tirocini per l'accesso all'Esame di Stato per la professione psicologo (sezione A dell'Albo) e per dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (sezione B dell'Albo) possono essere svolti in tutto o in parte durante il corso degli studi ma pur sempre in modo continuativo ed ininterrotto, salvo casi eccezionali;

- Ritenuto che in assenza di convenzione tra la Facoltà e l'Ordine per i tirocini dei laureati specialisti (sezione A) scaduta dal 22 aprile 2008 si debba prendere atto e adeguarsi all'interpretazione contenuta nella citata nota ministeriale;

- Tenuto conto di quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia EuroPsy;

- In considerazione di questioni urgenti relative al riconoscimento delle ore di tirocinio valide per l'attestazione ai fini dell'accesso all'Esame di Stato, si è convenuto che l'attuale assetto dei corsi di laurea istituiti in base all'ordinamento 509/99 e l'organizzazione didattica della Facoltà rende particolarmente articolato il quadro delle posizioni di tirocinio degli studenti iscritti e che pertanto occorre prevedere soluzioni specifiche per le diverse categorie studentesche, comunque conformi allo spirito formativo di cui al DM 239/92, e alle disposizioni richiamate dal DPR 328/2001 e dalla Legge 170/2003 e provvedere all'adeguamento della citata circolare MIUR

- Nelle more di transizione all'Ordinamento 270/04

LE PARTI

convengono di adottare il seguente accordo, che disciplina il tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato per psicologo (sezione A dell'Albo) e il tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (sezione B dell'Albo).

Art. 1

L'Università si impegna a comunicare ai laureati di classe 58/S che ai fini del conseguimento della Certificazione Europea in Psicologia [EURO PSY] l'unico tirocinio attualmente riconosciuto valido è il post lauream annuale di 1000 ore.

Art. 2

Il seguente accordo non si applica :

1. Agli iscritti al 1° anno della classe 34 DM 509/99 – AA 2008-2009, ad essi si applicano le norme in materia di tirocinio richiamate dagli artt. 52 e 53 del DPR 328/2001 nella forma richiamata dalla circolare MIUR n. 4375 del 13.11.2008. Essi dovranno effettuare, ai fini dell'accesso all'Esame di Abilitazione il tirocinio annuale post lauream - due semestri continuativi in aree diverse per un totale di 1000 ore -[Sez. A dell'Albo], e semestrale continuativo di 500 ore post lauream - [Sez. B dell'Albo], secondo le modalità previste dal DM 239/92 e dagli artt. 52 e 53 del DPR 328/2001.

L'Università, attraverso i propri Uffici , si impegna a comunicare ai laureati di classe 34 che il tirocinio semestrale post-lauream per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo non potrà essere riconosciuto ai fini dell'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per assenza di norme richiamate dal comma 2 dell'art.6 DPR 328/2001.

2. A tutti gli studenti della classe 34 provenienti dal corso di laurea in Scienze dell'Investigazione ad essi si applicano le norme in materia di tirocinio richiamate dall'art.53 del DPR 328/2001.

Art. 3

Il presente accordo si applica per l'accesso alla Sez. B dell'Albo :

1. Ai tirocini autorizzati e in corso prima della circolare 13.11.2008 nelle ore previste dall'Ordinamento degli Studi della Facoltà per la classe 34
2. Ai tirocini autorizzati e in corso dopo la circolare 13.11.2008 nelle ore previste dall'Ordinamento degli Studi della Facoltà per la classe 34
3. Ai tirocini autorizzati dopo la circolare 13.11.2008 nelle ore previste dall'Ordinamento degli Studi della Facoltà per la classe 34 che verranno conclusi improrogabilmente entro il 14 settembre 2009.

I suddetti hanno facoltà di completare il semestre con le ore mancanti fino al raggiungimento delle 500 ore previste dall'art.53 DPR 328/01 per l'accesso all'Esame di Stato Sez.B.

L'Università, attraverso i propri Uffici, si impegna a comunicare ai laureati di classe 34 che il tirocinio post lauream semestrale per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo non potrà essere riconosciuto ai fini dell'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per assenza di norme richiamate dal comma 2 dell'art.6 DPR 328/2001.

Nel caso volessero utilizzare le ore di tirocinio effettuate in classe 34 per l'Esame di Stato ai fini dell'iscrizione all'Albo A, devono effettuare le ore rimanenti dopo il conseguimento del titolo quinquennale. Fermo restando l'osservanza dell'art.52 DPR 328/01 e del DM 239/92 che prevede il periodo di tirocinio annuale post lauream di due semestri consecutivi da effettuarsi alle date prescritte dall' art.1- comma 9.

Il presente accordo si applica per l'accesso alla Sez. A dell'Albo :

4. Ai tirocini autorizzati e in corso prima della circolare 13.11.2008 nelle ore previste dall'Ordinamento degli Studi della Facoltà per la classe 58/S
5. Ai tirocini autorizzati e in corso dopo la circolare 13.11.2008 nelle ore previste dall'Ordinamento degli Studi della Facoltà per la classe 58/S
6. Ai tirocini autorizzati dopo la circolare 13.11.2008 nelle ore previste dall'Ordinamento degli Studi della Facoltà per la classe 58/S che verranno conclusi improrogabilmente entro il 14 settembre 2009

I suddetti tirocini sono riconoscibili ai fini della dotazione come semestre, e permettono, dopo il semestre post lauream, l'accesso all'Esame di abilitazione Sez. A dell'Albo.

Art. 4

I tirocini post lauream richiamati dagli artt. 52 e 53 del DPR 328/01 verranno autorizzati ed espletati nei periodi previsti dall'art 1 comma 9 del DM239/92.

Art. 5

Norma di salvaguardia

Dopo le scadenze fissate dal presente protocollo di intesa [14 settembre 2009] vengono preservati i diritti acquisiti degli studenti immatricolati classe 34 DM 509/99 fino all'a.a. 2007-2008 e immatricolati classe 58/S secondo l'Ordinamento del 509/99, per cui il tirocinio annuale per l'accesso all'Esame di Stato per la professione di psicologo (sezione A dell'Albo) potrà essere svolto in parte [un semestre di 500 ore in un'area richiamata dal DM 239/92] durante il corso degli studi ma pur sempre in modo continuativo e senza soluzione di continuità con il post lauream [semestre di 500 ore in area diversa dal semestre precedente], fatto salvo quanto validato all'art. 3, per un totale di due semestri continuativi secondo quanto stabilito dal DM 239/92 e dall'art.52 del DPR 328/2001 e richiamato dalla circolare MIUR n. 4375 del 13.11.2008.

Art. 6

L'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo e l'Università prendono atto che il tirocinio riconosciuto ai fini dell'Esame di Stato per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo secondo il comma 1 dell'art.6 DPR 328/2001 non è attualmente ritenuto valido ai fini del conseguimento della Certificazione Europea in Psicologia [EURO PSY] e si impegnano per le rispettive competenze a promuovere azioni di riconoscimento.

L'Aquila_____

Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo
Il Presidente

Il Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila
Prof. Ferdinando di Orio